
Lettera per il Cliente 27 giugno 2024

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LA RICHIESTA DI DATI E L'ANALISI DELLA PROPOSTA

OGGETTO: Il concordato preventivo biennale: la richiesta di dati e l'analisi della proposta

È stato pubblicato¹ il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco **per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale**.

L'accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

- il contribuente può decidere se chiedere o meno all'Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
- e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Non sono previsti trattamenti differenti per chi non dovesse accettare dopo la richiesta, rispetto a chi non avesse nemmeno manifestato interesse a richiedere la proposta.

La metodologia che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

La norma è piuttosto articolata e tutt'ora in evoluzione seppure si sia ormai giunti in prossimità delle scadenze. Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Sotto il profilo soggettivo, **possono accedere** al concordato preventivo biennale **i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024**.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

¹ Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24.

- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d'imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l'attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell'acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi; a regime, dal 2025, il termine per l'eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l'orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “**circostanze eccezionali**” ovvero:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 7, comma 1, lett. c, e art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018);
- altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività. Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia né l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

Per i **periodi d’imposta oggetto di concordato**, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i **benefici fiscali** previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i **contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d'imposta 2024**. I contribuenti forfetari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

Il decreto correttivo è all'esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INCARICO PROFESSIONALE

Come abbiamo anticipato, l'approccio da parte del contribuente al CPB è FACOLTATIVO e avviene tramite l'invio all'Agenzia delle Entrate del Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA, prima dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi completa.

L'invio del modello CPB 24/25 non impegna in alcun modo il contribuente che soltanto dopo aver ricevuto la conseguente proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, e comunque entro la scadenza del 31 ottobre 2024, dovrà decidere se aderire o meno alla predeterminazione del reddito imponibile come proposta dall'Agenzia.

La valutazione se aderire o meno al concordato andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l'eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.

Siamo a disposizione per assistervi sia nella compilazione del Modello CPB 24/25 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023, che nella sua successiva trasmissione. Al ricevimento della proposta potremmo valutarne insieme la convenienza determinando con il vostro supporto le imposte e i contributi previsti nei diversi scenari.

Trattandosi di una Vostra scelta e non rientrando, per il suo carattere di novità, nel mandato che ci avete già conferito, necessitiamo però di precise indicazioni su come procedere.

Vi invitiamo pertanto a compilare e sottoscrivere il modulo che segue.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

DICHIARAZIONE CHE IL CLIENTE DOVRÀ RILASCIARE PER RICHIEDERE LA
PROPOSTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Spett.le Studio *[Fare clic qui e digitare]*

[Fare clic qui e digitare la sede]

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

Dichiara di:

aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che

- l'invio della richiesta (Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA) non è in alcun modo vincolante in relazione alla successiva accettazione, o meno, della proposta ricevuta;
- il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;

e

Vi incarica, ad integrazione del mandato di consulenza già conferitovi, di compilare il Modello CPB 24/25 e di trasmetterlo congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023; al successivo ricevimento della proposta ne valuteremo insieme la convenienza con il vostro supporto per la determinazione delle imposte e dei contributi previsti nei diversi scenari. Con il conferimento di questo incarico accettiamo espressamente l'applicazione del tariffario per la compilazione e l'invio della comunicazione, nonché per la successiva analisi, stabilito in *[Fare clic qui e digitare]* euro, oltre ad IVA.

oppure, in alternativa

Vi conferma di NON essere interessato ad inviare all'Agenzia il Modello CPB 24/25.

Data e firma

SUCCESSIVA DICHIARAZIONE CHE IL CLIENTE DOVRA' RILASCIARE DOPO AVER RICEVUTO LA PROPOSTA ED AVERNE VALUTATI GLI EFFETTI

Spett.le Studio *[Fare clic qui e digitare]*

[Fare clic qui e digitare la sede]

OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB) – accettazione/rifiuto

Il/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

in relazione alla proposta di concordato preventivo biennale ricevuta dall'Agenzia delle Entrate e così riassunta:

- reddito proposto per il periodo d'imposta 2024
- reddito proposto per il periodo d'imposta 2025

Dichiara di:

aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che:

- l'accettazione della proposta è irrevocabile, salvo eventi straordinari;
- il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;
- tra le circostanze eccezionali sfavorevoli che consentono di rinunciare alla proposta accettata non sono compresi infortuni o malattie del titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo

e

Vi incarica accettare la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate;

oppure, in alternativa

Vi conferma di NON essere interessato ad accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia delle Entrate

Data e firma